

## CONTRATTO QUADRO

Al sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, per prodotto da utilizzare ai sensi dell'articolo 2 quater della Legge 11 marzo 2006 n. 81.

TRA

- **COLDIRETTI**, con sede in Roma, via XXIV Maggio 43, Organizzazione di imprese agricole, in persona del legale rapp.te Presidente Sergio Marini; (d'ora innanzi **Coldiretti**)
  
- **S.E.C.I.** S.p.A. holding del Gruppo Industriale Maccaferri, con sede in Bologna, Via Agresti 6, , nella persona del legale rapp.te Presidente Gaetano Maccaferri. (d'ora innanzi **Maccaferri**)
  
- **CONSORZI AGRAGRI D'ITALIA** Scpa, con sede legale in Via XXIV Maggio n. 43, 00187 Roma, in persona del Legale Rappresentante pro tempore Pierluigi Guarise (d'ora innanzi **ConSORZI**)

(congiuntamente le **Parti**)

### PREMESSO

- a. che gli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 prevedono che i soggetti economici costituiti da Organizzazioni di produttori e Organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione possano sottoscrivere contratti quadro relativi ad uno o più prodotti agricoli aventi per oggetto la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti stessi, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;
- b. che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 674/TRA V del 30/11/06, in attuazione dell'articolo 10, comma 2 del Decreto legislativo 102/05, definisce, con riferimento alla filiera agroenergetica, le modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera;
- c. che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 7493 del 12/05/2010, definisce per la filiera agro energetica ulteriori modalità di stipula dei

- contratti quadro in mancanza di Intesa di filiera al fine di agevolare l'affermazione e la crescita delle filiere stesse;
- d. che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge finanziaria 2007), come modificata dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, all'articolo 1, comma 382-septies, prevede che con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui al medesimo articolo 1, commi da 382 a 382-quinquies, come modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99;
  - e. che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008), e in particolare l'articolo 2, commi da 143 a 154, stabiliscono i meccanismi con cui è incentivata la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento;
  - f. che il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 dicembre 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2009, n. 1, reca modalità per l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili tramite il meccanismo dei certificati verdi di cui al del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e al decreto legislativo n. 387 del 2003, redatto in attuazione dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni;
  - g. che il decreto Ministeriale delle politiche agricole alimentari e forestali del 2/03/10, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2010, n. 103, reca le modalità per la tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica per il riconoscimento del coefficiente moltiplicativo 1,8 sui certificati verdi;
  - h. che Coldiretti è una Organizzazione professionale di produttori agricoli, con rappresentatività su tutto il territorio nazionale;
  - i. che Consorzi Agrari d'Italia rappresenta la principale aggregazione delle strutture operative (Consorzi Agrari Provinciali), presenti sul territorio nazionale;

- j. a. che SECI Energia S.p.A, direttamente e/o attraverso PowerCrop, società da essa partecipata, ha in corso gli iter autorizzativi per realizzare un piano di investimenti relativo ai progetti di riconversione dei siti saccariferi che la Società Eridania Sadam (anch'essa partecipata dal Gruppo industriale Maccaferri) ha dismesso a seguito della riforma dell'OCM Zuccheri;
- k. che tali progetti, sviluppati in parte da Powercrop, società partecipata da Seci Energia, nelle Regioni Emilia Romagna, Marche, Toscana, Abruzzo e Sardegna e in parte direttamente da Seci Energia per l'impianto di Jesi (AN), prevedono la costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati esclusivamente da biomasse di origine agricola e forestale, nel rispetto della normativa esistente;
- l. che la realizzazione di tali progetti prevede complessivamente un bacino di approvvigionamento complessivo della biomassa agroforestale che insiste su almeno 8 regioni;
- m. che detti progetti sono stati approvati, ai sensi della legge 81/2006, dal Comitato Interministeriale, insediato presso la Presidenza del Consiglio e ad essi è stata attribuita la qualifica di progetti di "interesse nazionale";
- n. che il DPEF 2007-2011 indica che lo "sviluppo delle agroenergie sarà ottenuto rafforzando le potenzialità della L. 81/2006";

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E RITENUTO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **Articolo 1**

##### **Premesse ed allegati**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **Articolo 2**

##### **Definizioni**

Ai fini del presente contratto quadro, quali definizioni di specificazione o aggiuntive rispetto a quelle di cui al capo primo - articolo 1. del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, si intendono:

- a. "prodotto" o "prodotti": biomassa derivante da coltivazioni agricole e forestali, in particolare, a titolo di esempio non esaustivo, per le colture oleaginose il seme di colza,

girasole, brassica; per le colture lignocellulosiche il cippato di pino o altre varietà, e residui provenienti dall'agricoltura con destinazione ad uso energetico ai sensi dell'art. 2 della Legge 11 marzo 2006 n. 81, commi 2 e 4;

- b. Contratto: il presente contratto quadro;
- c. tutte le Parti: congiuntamente le Parti del presente Contratto;
- d. Campagna: si intende l'anno di presentazione della domanda PAC;
- e. Contratto-tipo di fornitura: si intendono i modelli di contratti di fornitura della materia prima ottenuta dalla produzione di colture utilizzate per la fabbricazione di prodotti energetici e di "prodotti", di cui al punto a. del presente articolo, utilizzati per la fabbricazione di prodotto *non food*.

### Articolo 3

#### Finalità

Con il presente Contratto tutte le Parti intendono sviluppare sinergie nel processo di programmazione e sviluppo della diffusione della coltivazione e produzione dei "prodotti", al fine della trasformazione di questi in energia elettrica attraverso impianti di potenza installata superiore ad 1(un) MW e riconosciuti ai sensi del DM 2 marzo 2010.

Vengono individuati, pertanto, i seguenti obiettivi primari:

#### A. Orientamento dell'offerta alla domanda.

Maccaferri ha individuato nelle filiere agroenergetiche una opportunità per coniugare lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili con il miglioramento dei redditi agrari attraverso una diversificazione colturale. Maccaferri, ritenendo che questa opportunità non possa prescindere da una forte condivisione e partecipazione dell'intera filiera, ha individuato in Coldiretti, principale organizzazione agricola nazionale, il soggetto più qualificato per rappresentare il mondo imprenditoriale agricolo e in Consorzi il soggetto di riferimento quale gestore del territorio con cui definire un accordo prioritario, in quanto in grado di coprire i bacini produttivi di riferimento e dotato delle necessarie competenze in termini di assistenza alla pianificazione colturale, di fornitore dei mezzi tecnici e titolare delle strutture idonee alla gestione degli aspetti logistici relativi alla raccolta, stoccaggio e distribuzione delle materie prime ed in quanto tale soggetto è in grado, direttamente o tramite i Consorzi Agrari ad esso aderenti, di ottimizzare l'approvvigionamento.

Coldiretti, avendo valutato positivamente i progetti di Maccaferri, in termini di opportunità offerta al settore agricolo, ha inteso promuovere la collaborazione fra il mondo agricolo, anche nelle sue forme associate quali i Consorzi Agrari, e quello della trasformazione industriale, finalizzate ad una corretta gestione delle materie prime da destinare alla filiera agro energetica del territorio, richiedendo nel contempo alla parte industriale di adottare le migliori soluzioni tecnologiche per garantire il minore impatto ambientale degli impianti e la giusta remunerazione della parte agricola come fornitrice di biomasse.

Tenuto conto della attuale situazione del mercato nazionale delle colture ad uso energetico, non sufficiente a soddisfare la domanda degli operatori, e della conseguente specifica normativa relativa ad incentivare tali produzioni, le Parti concordano che solo attraverso un nuovo approccio, che si basa sulla condivisione dei risultati economici derivanti dalla produzione di energia, si possa effettivamente avviare e consolidare una filiera agroenergetica nazionale di dimensioni significative.

Per sviluppare tale filiera le Parti si impegnano a promuovere presso i propri associati attività finalizzate all'informazione e divulgazione delle migliori tecniche colturali.

Tuttavia la necessità di garantire uno sviluppo equilibrato del territorio fra colture *food* e *non food*, comporta una programmazione attenta degli investimenti colturali dedicati ai "prodotti".

Per quanto riguarda la fornitura di seme di oleaginose, annualmente saranno definiti gli ettari contrattualizzati per singolo bacino di approvvigionamento relativo ad un impianto. Per quanto riguarda la fornitura di materiale ligneo-cellulosico, sarà definito un programma annuale di piantumazione fino a raggiungere la superficie di regime.

#### **B. Sicurezza di approvvigionamento.**

Seci Energia, anche attraverso Powercrop, nella previsione di realizzare tutti gli impianti legati alla riconversione dei zuccherifici, necessita di forniture costanti per l'alimentazione degli impianti per tutta la durata dell'esercizio degli stessi. Al fine di porre in atto tutto quanto possibile per poter raggiungere adeguati livelli di sicurezza nell'approvvigionamento di materia prima idonea, sia per quanto riguarda i rischi climatici, la rotazione agraria e la minimizzazione della competizione con altre colture (*food* e *non food*), sia per ottimizzare lo stoccaggio e la logistica, è stato convenuto tra le Parti, in linea di massima, il bacino di approvvigionamento di riferimento di ogni singolo impianto.

Le Parti, o direttamente o attraverso società da esse indicate, si impegnano inoltre a stipulare contratti di fornitura, prevedendo espressamente in essi, gli standard qualitativi, le condizioni commerciali, le condizioni di consegna e la determinazione della qualità.

Le eventuali modifiche ai predetti contratti verranno effettuate concordemente dalle Parti con la finalità di adattamento alle norme vigenti o di modifica di altre condizioni contrattuali (commerciali o tecniche), sempre nel rispetto delle norme applicabili e del presente Contratto.

**C. Miglioramento della qualità dei prodotti e definizione di standard qualitativi minimi – tutela dell'ambiente.**

Il "prodotto" dovrà rispettare le norme mercantili vigenti per le produzioni agro-energetiche, essere sano leale, mercantile, nonché dovrà essere coltivato nel rispetto dell'ambiente.

Le Parti si impegnano ad applicare sistemi di tracciabilità nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale delle politiche agricole alimentari e forestali del 2/03/10.

Sul piano qualitativo e delle tecniche colturali le Parti, con le proprie competenze agricole, logistiche e dei servizi e industriali, avendo accumulato ampia e riconosciuta esperienza nel comparto dell'assistenza tecnica agli agricoltori ed all'agricoltura, stabiliranno un disciplinare di coltivazione e produzione specifici per tipologia di "prodotto per il rispetto delle caratteristiche qualitative minime di cui al comma 1 della presente lettera C. e l'ottenimento della migliore qualità possibile dei prodotti in funzione dell'utilizzo ad uso energetico, nel rispetto e tutela dell'ambiente.

**Articolo 4**

**Campo di applicazione**

Il presente Contratto si applica esclusivamente nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.



## **Articolo 5**

### **Durata**

Il presente Contratto avrà durata quindicennale, salvo proroga da definire di comune accordo tra tutte le Parti.

Le Parti procedono annualmente alla verifica degli obiettivi, previsti nell'ambito degli specifici contratti di fornitura, per l'eventuale loro revisione in funzione dell'andamento delle coltivazioni e/o dell'andamento del mercato anche ai fini dell'inserimento di nuovi prodotti.

## **Articolo 6**

### **Contratto tipo di fornitura**

In esecuzione del presente Contratto, le Parti stipuleranno "contratti di fornitura" nel rispetto dei contenuti del presente Contratto. Tali contratti di fornitura potranno essere sottoscritti direttamente da Maccaferri e Consorzi o da società da esse indicate ed in ogni caso dai loro rispettivi di volta in volta danti ed aventi causa.

## **Articolo 7**

### **Obblighi**

Le parti acquirenti sono tenute al rispetto delle obbligazioni loro riservate dal Decreto Ministeriale delle politiche agricole alimentari e forestali del 2/03/10.

## **Articolo 8**

### **Criteri per la definizione dei parametri economici**

La determinazione del prezzo avverrà attraverso la trattativa e la stipula dei "contratti di fornitura" tra le Parti (acquirente e venditore); tale prezzo dovrà tenere conto sia dei costi di produzione e logistici relativi a forniture franco impianto di trasformazione, sia del valore di mercato ove presente.

## **Articolo 9**

### **Riconoscimento delle cause di forza maggiore**

Tutte le Parti individuano, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti cause di forza maggiore che giustificano il mancato rispetto totale o parziale delle obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti firmatarie di un contratto di fornitura:

- eventi climatici quali grandine, gelo o alluvione;
- eventi socio-politici (scioperi, tumulti ed insurrezioni).

## **Articolo 10**

### **Determinazione dei contributi**

Tutte le Parti possono prevedere di comune accordo la corresponsione di contributi esclusivamente per eventuali attività di ricerca, sperimentazione, studio, indagini di mercato e promozione da esse svolte nell'ambito e secondo le finalità del presente Contratto, fissandone l'entità e le modalità di corresponsione.

In tal caso, i costi per le attività di cui al presente articolo, al netto di eventuali contributi provenienti da soggetti terzi, compresi enti pubblici, verranno ripartiti di comune accordo tra tutte le Parti.

## **Articolo 11**

### **Modifiche e/o integrazioni**

Tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni, al presente Contratto, anche a seguito del necessario recepimento di modifiche del quadro normativo di riferimento, dovranno essere concordate e approvate per iscritto da tutte le Parti.

## **Articolo 12**

### **Tutela dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003, tutte le Parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, reciprocamente comunicati in

occasione delle procedure di perfezionamento del presente Contratto, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse.

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali e degli obblighi di legge inerenti alla stipulazione e alla gestione del presente Contratto.

Tutte le Parti garantiscono reciprocamente che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con la tutela della riservatezza e dei diritti delle medesime. I dati stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati, comunque nel rispetto degli obblighi di conservazione documentale previsti dalle norme vigenti.

I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:

- le società di informatica della cui collaborazione le Parti eventualmente si avvarranno;
- gli Istituti bancari incaricati dei pagamenti;
- gli organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei loro compiti di Istituto, in attuazione di disposizioni di legge;
- le società che gestiranno servizi postali informatizzati o forniscono alle Parti altri servizi collaterali;
- gli eventuali consulenti legali, tributari e finanziari di tutte le Parti.



Tutte le Parti hanno facoltà di esercitare i diritti di cui all' articolo 7 del Decreto legislativo n. 196/2003.

### **Articolo 13**

#### **Arbitrato**

Tutte le Parti convengono di risolvere qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra loro in merito alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto mediante arbitrato rituale che verrà affidato ad un collegio di tre arbitri. Coldiretti e Consorzi designeranno congiuntamente un arbitro, Maccafferri nominerà il secondo; l'attore nella richiesta di arbitrato e il convenuto nei modi e termini stabiliti dall'articolo 810, 1° comma, codice procedura civile.; il terzo arbitro sarà nominato consensualmente dai due arbitri di nomina delle Parti e agirà in veste di Presidente del collegio arbitrale.

Nel caso in cui il convenuto non provveda a designare il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato contenente la nomina dell'arbitro



dell'attore, o nel caso in cui i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la nomina del terzo arbitro, quest'ultimo, ovvero comunque l'arbitro non tempestivamente nominato o di cui sia necessaria la sostituzione, sarà nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su istanza di una delle parti.

L'arbitrato si svolgerà a Roma.

Il collegio arbitrale renderà il lodo entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui tutti gli arbitri avranno accettato il loro incarico.

Qualsiasi controversia o vertenza che non possa essere affidata alla competenza arbitrale sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma,

Per **COLDIRETTI**,

Il Presidente Sergio MARINI

FIRMATO

Per **CONSORZI AGRARI D'ITALIA**

Il Presidente Pierluigi Guarise

FIRMATO

Per **S.E.C.I. S.p.A. - Gruppo Industriale Maccaferri**

Il Presidente Gaetano Maccaferri

FIRMATO